COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 223

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215) . 223

PRESIDENTE 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 235, 236

REPOSSI, *Relatore* 224, 227, 229, 233, 235

BONOMI . . . 224, 226, 227, 233, 234, 236

VENEGONI 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 236

ZACCAGNINI . 224, 225, 227, 229, 230, 335

GUI 224, 227, 228, 233, 235

AUDISIO . . . 226, 227, 230, 235, 236

BUTTÈ 227

CHIAROLANZA 227, 230

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 227

MORELLI 229, 231, 235

ROBERTI 230

LIZZADRI 230, 233

GRIFONE 231

BARBERI SALVATORE 231

CERRETI 232, 233, 234

SCARPA 232

CACCIATORE 235

Votazione nominale:

PRESIDENTE 234

La seduta comincia alle 9,45.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione della proposta di legge n. 215, i deputati Bersani, Cappugi, Ceravolo, Del Bo, Marangoni Spartaco, Montelatici, Noce Teresa, Pastore e Rubinacci, sono rispettivamente sostituiti dai deputati Zanoni, Stella, Monte, Marenghi, Grifone, Audisio, Invernizzi, Bonomi e Bolla.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

Nella seduta precedente abbiamo approvato l'articolo 18. Passiamo ora all'articolo 19 del testo del relatore, che diverrà poi articolo 20:

« Il presidente della Cassa mutua comunale ha la rappresentanza legale della Cassa stessa, ne sovraintende al funzionamento, coadiuvato da un componente del Comitato di gestione designato dal medesimo, con funzioni di segretario.

L'organizzazione della Cassa mutua comunale è disposta sulla base dei criteri da dettarsi dalla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale ».

L'onorevole Venegoni ha proposto la soppressione del secondo comma.

REPOSSI, *Relatore*. Riflettendoci bene, io – invece – sarei propenso alla soppressione, che ora stesso propongo, della seconda parte soltanto del primo comma e cioè delle parole « coadiuvato da un componente del Comitato di gestione, designato dal medesimo, con funzioni di segretario ».

Lo scopo di questo mio emendamento soppressivo è quello di dare la facoltà al presidente della Cassa mutua di farsi affiancare, con funzioni di segretario, da una persona qualsiasi, anche estranea alla organizzazione, la quale abbia quelle particolari capacità che si richiedono per la compilazione dei verbali, per il lavoro di segreteria, ecc.

BONOMI. La nostra preoccupazione è legittima e logica: non potendo consentire che si abbia un impiegato per ogni Cassa mutua, perché questo significherebbe il fallimento della medesima, abbiamo pensato di ovviarvi permettendo di immettere nel Consiglio anche elementi estranei alla categoria degli agricoltori, il che non snaturerebbe, del resto, le funzioni e la composizione intrinseca del Consiglio.

VENEGONI. Per comprendere bene la importanza di questo argomento, occorre tener presente la reale situazione dei fatti. Nei paesi di campagna, dove le Mutue saranno costituite, quali possono essere gli elementi da chiamare eventualmente a far parte del Consiglio ? Il farmacista, il medico, il maestro di scuola, il parroco. E come si può concepire di poter immettere nella Mutua, con l'autorità che darebbe loro l'investitura ufficiale, persone che, come il medico o il farmacista, potrebbero avere anche interessi antitetici a quelli dei mutuati ?

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione.

Avendo il relatore proposto di sopprimere una parte del primo comma da lui stesso precedentemente formulato, il primo comma, nella dizione che il presentatore ora propone, è del seguente tenore.

« Il presidente della Cassa mutua comunale ha la rappresentanza legale della Cassa stessa e ne sovraintende al funzionamento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ZACCAGNINI. Il primo comma potrebbe essere completato con la norma relativa alla scelta del segretario.

GUI. Abbiamo deliberato che deve essere eletto un Consiglio direttivo composto da 15 membri. Mi pare ovvio, pertanto, che, come questo Consiglio deve eleggersi un presidente fra i suoi membri, così deve scegliersi, fra gli stessi, anche un segretario. L'unica cosa che dovremmo aggiungere, se mai, è questa: che il segretario possa essere scelto al di fuori della categoria quando il presidente lo ritenga opportuno, vale a dire quando tra i membri del Consiglio non ci sia persona adatta.

VENEGONI. Sul concetto siamo d'accordo. Siamo d'accordo, cioé, sulla facoltà, non sull'obbligo di farlo, altrimenti si verrebbe a creare un'altra carica. Bisogna quindi sottolineare che la scelta deve avvenire possibilmente nell'ambito dei componenti il Consiglio. Se non lo si esprime chiaramente, può sembrare normale scegliere il segretario al di fuori del Consiglio.

REPOSSI, *Relatore*. Ma il segretario deve poter essere scelto dovunque. È una facoltà del Consiglio.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento aggiuntivo al primo comma proposto dall'onorevole Zaccagnini:

« Per coadiuvarlo, il Consiglio direttivo nomina, nel suo seno, un segretario. Ove il Consiglio lo ritenga opportuno, il segretario può essere scelto anche fuori dagli iscritti. In questo caso il segretario partecipa al Consiglio col solo voto consultivo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma:

« L'organizzazione della Cassa mutua comunale è disposta sulla base dei criteri da dettarsi dalla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale ».

VENEGONI. Sopprimerei questo comma. Mi preoccupo, infatti, di evitare che ci siano norme disparate tra provincia e provincia. Si vuole dare mandato ad un organismo esecutivo di stabilire le norme di impostazione di tutto il sistema mutualistico. A me pare che tale compito spetti, se mai, al Consiglio direttivo e non alla Giunta esecutiva.

GUI. Noi abbiamo già fissato qualche cosa di simile con l'articolo 18 quando abbiamo stabilito che i limiti e le modalità di erogazione delle assistenze devono essere fissati in base alle direttive della Federazione nazionale. Mi pare che sarebbe bene comportarsi analogamente anche per la organizzazione della Cassa mutua comunale.

Propongo, pertanto, che si dica «Federazione nazionale». e non «Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale».

VENEGONI. D'accordo. Invece della parola «dettarsi» si usi però la parola «fissarsi».

PRESIDENTE. Il secondo comma può essere formulato:

«L'organizzazione della Cassa mutua comunale è disposta sulla base dei criteri da fissarsi dalla Federazione nazionale».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 20 è, pertanto, del seguente tenore:

«Il presidente della Cassa mutua comunale ha la rappresentanza legale della Cassa stessa e ne sovraintende al funzionamento. Per coadiuvarlo il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un segretario.

Ove il Consiglio lo ritenga opportuno il segretario può essere scelto anche fuori degli iscritti. In questo caso il Segretario partecipa al Consiglio con solo voto consultivo.

L'organizzazione della Cassa mutua comunale è disposta sulla base dei criteri fissati dalla Federazione nazionale».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Abbiamo così terminato l'approvazione dei testi relativi alle Casse mutue comunali. Torniamo all'articolo 6, del testo del relatore, che è il primo fra quelli concernenti le Casse mutue provinciali. Ne do lettura:

«La Cassa mutua provinciale di cui al comma 2° del precedente articolo è retta da un Consiglio direttivo, composto da undici rappresentanti dei coltivatori diretti eletti dai presidenti delle Casse mutue comunali di cui all'articolo 17.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva è composta del presidente, del vicepresidente e di tre componenti scelti dal Consiglio.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono sostituibili nel corso del quadriennio nei casi di decadenza e di dimissioni.

Alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare con voto consultivo il direttore della Cassa mutua provinciale».

In seguito alle deliberazioni già prese, il riferimento al comma 2° del precedente articolo va inteso all'articolo 5 e quello all'articolo 17, all'articolo 18. Anche il periodo di quattro anni deve essere modificato in tre anni e così pure il quadriennio in triennio.

VENEGONI. Si dovrebbe precisare, anche per il Consiglio provinciale delle Mutue, che esso debba venire nominato dall'assemblea dei presidenti delle Casse mutue comunali o loro delegati, perchè un presidente di Mutua comunale potrebbe alle volte non essere in condizioni di partecipare all'assemblea provinciale. Potremmo pertanto redigere un comma il quale stabilisca che, sia il presidente della Cassa mutua locale, sia il presidente della Cassa mutua provinciale possono delegare un membro del Consiglio, rispettivamente in seno alla Cassa provinciale e alla Federazione nazionale.

PRESIDENTE. D'accordo. Provvederemo poi alla formulazione di particolari articoli che risolvano i problemi delle deleghe, delle rappresentanze, dei metodi di votazione, ecc.

All'articolo in esame sono stati presentati vari emendamenti, alcuni dei quali possono considerarsi decaduti. L'onorevole Venegoni propone che alla fine del primo comma vengano aggiunte le seguenti parole: «riuniti in assemblea».

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Chiarolanza e Bonomi propongono il seguente comma aggiuntivo:

«Farà parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso in una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia».

ZACCAGNINI. Sono convinto che la partecipazione di un medico alle riunioni del Consiglio della Cassa mutua provinciale possa tornare proficua al buon andamento della Cassa mutua stessa e per i consigli eventuali, specifici, che egli può dare sulle forme di assistenza, e per il fatto di rappresentare l'elemento di unione tra la Cassa mutua e l'Ordine dei medici. Sarebbe un elemento in più, che non sposterebbe minimamente il valore del Consiglio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Chiarolanza e Bonomi.

(*È approvato*).

Con l'approvazione dei due emendamenti aggiuntivi e le modifiche cui dianzi ho accennato, la prima parte di questo articolo può essere così formulata:

« La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio direttivo composto da undici rappresentanti dei coltivatori diretti eletti dai presidenti delle Casse mutue comunali riuniti in assemblea.

Farà parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso in una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia ».

La pongo in votazione nel complesso.

(*È approvata*).

Passiamo al comma successivo:

« Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

I commi successivi sono del seguente tenore:

« La Giunta esecutiva è composta del presidente, del vicepresidente e di tre componenti scelti dal Consiglio ».

« I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono sostituibili nel corso del triennio nei casi di decadenza o di dimissioni ».

« Alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare con voto consultivo il direttore della Cassa mutua provinciale ».

Non essendovi emendamenti, li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

AUDISIO. Propongo di aggiungere un comma che preveda possibili riunioni dell'assemblea provinciale anche in via straordinaria, come è stato fatto per l'assemblea comunale.

Il comma potrebbe essere identico a quello riguardante la Cassa mutua comunale e cioè:

« L'assemblea della Cassa mutua provinciale si riunisce di regola una volta all'anno e in via straordinaria quando lo richiede la maggioranza del Consiglio direttivo provinciale o almeno un terzo dei presidenti delle Mutue comunali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Audisio.

(*È approvato*).

VENEGONI. Onorevoli colleghi, per completare questo articolo dobbiamo stabilire che il compito fondamentale dell'assemblea dei presidenti delle Mutue comunali è l'approvazione del bilancio della Mutua provinciale. Mi richiamo alle lunghe discussioni fatte sulla impossibilità di lasciare all'assemblea della Cassa mutua comunale il diritto di discutere e di approvare i bilanci, data la sua consistenza non troppo qualificata. Nel caso della Cassa mutua provinciale, invece, noi abbiamo una assemblea veramente qualificata, perchè costituita dai responsabili delle Mutue comunali. È fuori di dubbio, quindi, che l'obiezione fatta per l'assemblea comunale non possa valere per quella provinciale. Ricordo, pertanto, agli onorevoli colleghi gli emendamenti da me presentati, relativi ai compiti dell'assemblea provinciale. Ne do lettura anche se, evidentemente, solo sul primo di essi io debba particolarmente insistere:

« All'Assemblea della Federazione provinciale spetta:

approvare i bilanci preventivi e consuntivi della Cassa mutua provinciale;

fissare le direttive per l'erogazione delle prestazioni di sua competenza;

fissare le direttive per il coordinamento dell'attività assistenziale e per la solidarietà nell'ambito provinciale;

esercitare la vigilanza sulle deliberazioni adottate dalle Casse mutue comunali;

eleggere il Consiglio direttivo composto di 11 rappresentanti dei coltivatori diretti »

BONOMI. I bilanci della Cassa mutua comunale riguardano la gestione dell'assistenza, quelli della Cassa provinciale riflettono anche il settore delle quote di solidarietà. Non si può, pertanto, sottoporre al giudizio della Mutua provinciale un bilancio che presenta degli elementi che non sono a conoscenza dell'assemblea.

VENEGONI. Non riesco a comprendere come si possa sostenere che una assemblea provinciale non sia in grado di giudicare sul proprio bilancio. Sta bene che tale bilancio possa riflettere le risultanze di direttive a carattere nazionale, stabilite dal Consiglio nazionale secondo i poteri ad esso conferiti, ma anche per la gestione delle Mutue provinciali ci sono dei limiti entro i quali bisogna mantenersi per l'impostazione del bilancio; e a me pare che

questo debba essere proprio approvato dall'assemblea provinciale, formata dai presidenti delle Casse mutue comunali.

GUI. Vorrei fare una osservazione: in sede provinciale esistono tre organi: Assemblea, Consiglio e Giunta esecutiva. Mi pare che per un numero limitato di rappresentanti, tre organi del genere siano eccessivi. Per mio conto riterrei logica la sola esistenza di un organo deliberante e di un organo esecutivo. Il Consiglio direttivo dovrebbe essere l'organo deliberante. Noi non siamo più nel caso della Cassa mutua comunale che può avere 500 o 1.000 o 2.000 soci. In sede provinciale il numero dei rappresentanti è limitato.

AUDISIO. Quando abbiamo discusso l'articolo riguardante la Cassa mutua comunale si poteva anche avere ragione nel sostenere che non si potevano creare delle pletoriche assemblee; ma qui si tratta di poche diecine di persone, e tutte molto qualificate. Dovrebbero essere proprio queste persone, presidenti delle Casse mutue comunali, a portare il loro contributo concreto sull'orientamento della Cassa mutua provinciale di malattia.

PRESIDENTE. Il problema è già stato risolto per quanto riguardava l'assemblea comunale, essendosi stabilito che essa si debba riunire per ascoltare la relazione del Consiglio. L'onorevole Gui sostiene ora che è inutile dare potere deliberante all'assemblea provinciale perché lo ha già il Consiglio direttivo, e sarebbe veramente troppo avere due organi con gli stessi poteri. L'onorevole Venegoni, dal suo canto, insiste in senso contrario.

Ora, avendo noi già approvato il comma relativo all'assemblea provinciale, per cui detta assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria quando venga richiesto dalla maggioranza del Consiglio, bisogna pur aggiungere a quale scopo detta assemblea si riunisce. Per essere in armonia col testo riguardante la Cassa comunale, dovremmo per lo meno aggiungere: « per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo ».

REPOSSI, *Relatore*. Concedere potere deliberativo all'assemblea provinciale significherebbe turbare la vita dell'organismo.

L'assemblea deve avere una funzione puramente elettorale e sono i suoi rappresentanti che, una volta eletti, debbono provvedere ai bilanci.

Sono pertanto contrario a conferire poteri deliberanti all'assemblea.

BUTTÈ. Per amore di logica e di praticità, noi dobbiamo rammentarci di avere stabilito che l'assemblea provinciale, come quella comunale, si riunisce una volta all'anno. Orbene, posto che nel primo anno i membri dell'assemblea procedano alla nomina degli undici membri del Consiglio direttivo, il quale dura in carica tre anni, nelle riunioni successive, gli stessi membri dell'assemblea cosa si riuniranno a fare ?

BONOMI. Il Consiglio farà ogni anno una relazione su tutto quello che è stato fatto.

VENEGONI. Ma perché mai volete far perdere del tempo a tanta gente ?

La relazione può essere stampata e mandata a domicilio.

PRESIDENTE. Se si stabilisce che l'assemblea della Cassa comunale si riunisce una volta all'anno per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo, a me pare che si possa concedere ad essa il diritto di esprimersi sulla relazione.

BUTTÈ. Propongo formalmente che l'approvazione del bilancio sia compito dell'assemblea provinciale. D'altra parte, questi bilanci provinciali sono fatti per lo meno per due terzi in sede nazionale, per cui, in fondo, la facoltà concessa è assai relativa.

VENEGONI. Rinuncio a tutti gli altri compiti che, negli emendamenti da me presentati, dovevano affidarsi all'assemblea provinciale, ma insisto perché ad essa sia affidata almeno l'approvazione dei bilanci.

CHIAROLANZA. Sono favorevole a questa proposta. Infatti, bisogna pur dare all'assemblea dei compiti precisi. Si tratta di una divisione di responsabilità.

GUI. Noi abbiamo votato un po' distrattamente il comma precedente: due organi deliberanti non hanno ragione di essere, tuttavia, poiché non si può tornare indietro, bisogna cercare di ripartire i poteri. Pertanto non mi oppongo.

BONOMI. Sono contrario. Prego la Commissione di tenere presente che solo nella ristretta cerchia del Consiglio, fra gente più adatta a discutere sulle cifre, è possibile esaminare e approvare il bilancio.

REPOSSI, *Relatore*. Sono nettamente contrario. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto anch'io alla Commissione.

ZACCAGNINI. Prima di votare l'emendamento Venegoni, desidero ricordare che la parte sostanziale del bilancio viene fondata su elementi che non sono provinciali. Le voci più importanti di questi bilanci sono i contributi dello Stato e la quota di solidarietà che deve essere divisa. Il Consiglio direttivo si deve quindi attenere a criteri nazionali e

un intervento dell'assemblea, inteso a provocare modifiche, creerebbe senz'altro dei contrasti con le norme fisse da rispettare. Bisogna salvare la possibilità di bloccare i bilanci e pertanto propongo che alla fine dell'emendamento Venegoni vengano aggiunte le parole: « rispettando le norme fissate dalla Federazione nazionale ».

VENEGONI. D'accordo.

GUI. Poiché la erogazione del contributo alle varie province viene fatta in sede nazionale, è evidente che le assemblee delle Casse provinciali non possono mettersi in contrasto con le decisioni del centro. Mi associo alla proposta del collega Zaccagnini.

PRESIDENTE. Il testo di questo comma aggiuntivo potrebbe, pertanto, essere così formulato:

« All'assemblea della Cassa mutua provinciale spetta l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Cassa mutua provinciale rispettando le norme fissate dalla Federazione nazionale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Coordinando i vari commi dell'articolo 6 finora approvati e dando ad essi un ordine logico, l'intero articolo può così essere formulato:

« La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio direttivo composto da undici rappresentanti dei coltivatori diretti eletti dai presidenti delle Casse mutue comunali, riuniti in Assemblea.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte, oltre al presidente ed al vicepresidente, tre componenti eletti dal Consiglio.

Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia.

Alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono sostituibili nel corso del triennio nei casi di decadenza o di dimissioni.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale si riunisce di regola una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richiede la maggioranza del Consiglio direttivo provinciale o almeno un terzo dei presidenti delle Mutue comunali.

All'assemblea della Cassa mutua provinciale spetta l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Cassa mutua provinciale, rispettando le norme fissate dalla Federazione nazionale ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7 nel testo del relatore.

« Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale di deliberare:

a) sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo entro tre mesi dalla scadenza di ciascun esercizio;

b) sull'ammontare della quota capitaria annua di contributo previsto dalla lettera *c*) del successivo articolo 21, curando che la misura adottata assicuri un gettito non inferiore a quello risultante dalla applicazione del contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 21;

c) sulle modalità di erogazione delle prestazioni agli assicurati;

d) sulla approvazione delle deliberazioni di cui al precedente articolo 4 delle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori;

e) sugli eventuali contributi suppletivi, per la erogazione di prestazioni integrative;

f) sull'impiego dei fondi, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Cassa;

g) sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

h) sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio dal presidente ».

VENEGONI. Su questo articolo ho presentato i seguenti emendamenti:

« *Sopprimere al primo capoverso, seconda riga, le parole:* di deliberare ».

« *Inserire prima del comma* a) *il comma:* di nominare il direttore della Federazione provinciale ».

« *Sostituire il comma* a) *col seguente:* di predisporre i bilanci preventivo e consuntivo e di sottoporli all'approvazione dell'assemblea ».

« *Eliminare il comma* b) ».

« *Aggiungere all'inizio del comma* c) *le parole:* di deliberare ».

« *Sopprimere il comma* d) ».

« *Sostituire il comma* e) *con il seguente:* di esprimere parere sugli eventuali contributi suppletivi per l'erogazione delle prestazioni integrative decise dalle Mutue comunali ».

« *Aggiungere i commi seguenti:*

« di eleggere nel suo seno il presidente e il vicepresidente e la Giunta esecutiva composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre componenti scelti nel Consiglio ».

« I componenti del Consiglio durano in carica 2 anni e sono sostituibili nel corso del biennio nei casi di decadenza o di dimissioni ».

MORELLI. Non sono d'accordo con l'emendamento alla lettera *a*). Il Consiglio direttivo non deve soltanto « predisporre » i bilanci, ma deve esaminarli e approvarli, cioè deve farli suoi prima di sottoporli alla assemblea.

ZACCAGNINI. Propongo un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

« Spetta al consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:

a) esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale ».

REPOSSI, *Relatore*. Accetto tale formulazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte dell'articolo nel testo proposto dall'onorevole Zaccagnini.

(*È approvata*).

L'onorevole Venegoni propone poi di sopprimere la lettera *b*). Ricordo che essa è legata alla questione dei contributi. Pertanto va accantonata.

VENEGONI. Non insisto sugli emendamenti relativi alle varie lettere, che hanno soprattutto valore formale. Richiamo invece l'attenzione della Commissione su un emendamento fondamentale, e cioè l'inserimento di una lettera che riguardi la nomina del direttore provinciale da parte del Consiglio direttivo.

PRESIDENTE. Questo emendamento verrà posto in votazione quando avremo approvato le varie lettere.

Poiché su queste non vi sono più emendamenti, pongo in votazione, salvo coordinamento del testo, le lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) di cui già si è data lettura.

(*Sono approvate*).

L'onorevole Venegoni ha presentato la seguente lettera aggiuntiva:

« Nominare il direttore della Cassa mutua provinciale ».

REPOSSI, *Relatore*. Su questo emendamento non posso esprimere parere favorevole, ritenendo che la nomina del direttore debba essere demandata alla Federazione nazionale sia per la necessità di costituire un organico che consenta la formazione di un corpo di tecnici specializzati a questa importante funzione, sia per evitare che la nomina debba esser turbata da influenze locali e sia, infine, per consentire la possibilità di trasferimenti dei direttori da una provincia all'altra. È vero che noi stiamo costituendo, nel seno della Federazione nazionale, delle Mutue provinciali con una certa autonomia, ma è altrettanto vero che le Mutue provinciali debbono essere tra loro legate e coordinate dal centro. Ora non vi è dubbio che, se stabilissimo la competenza del Consiglio provinciale a nominare il direttore, daremmo la stura alle questioni locali e soprattutto non sottrarremmo il direttore stesso a quelli che possono essere i cambiamenti di umore del Consiglio che, come è noto, si rinnova ogni tre anni.

VENEGONI. All'onorevole Repossi desidero opporre alcuni argomenti che mi paiono fondamentali. Non vi è dubbio, in primo luogo, che fra il Consiglio direttivo e quella parte dei funzionari che hanno nelle mani la effettiva direzione dell'azienda, debbano intercorrere dei rapporti di fiducia, senza dei quali potrebbero aver luogo dei conflitti che creerebbero delle situazioni caotiche nel funzionamento dell'organismo. Quindi, proprio per una questione di ordine, oltre che di competenza, io credo che la nomina del direttore provinciale debba esser demandata al consiglio locale il quale, oltre tutto, è in grado di valutare le esigenze degli uffici e scegliere la persona adatta. Se invece si insisterà nella pretesa di imporre il direttore dall'alto, è evidente che potranno sorgere delle questioni irreparabili di conflitto che potranno portare a delle crisi vere e proprie.

ZACCAGNINI. Mi associo alle argomentazioni del relatore in quanto, solo con la procedura da lui indicata, potremo ottenere una certa qualificazione dei direttori provinciali. Le funzioni che questo funzionario dovrà assolvere saranno di natura talmente delicata ed importante, che la scelta della persona ad esse preposta non potrà avvenire su base dilettantistica. È facile prevedere che la Mutua per l'assistenza ai coltivatori diretti assumerà

una certa importanza e si svilupperà in breve tempo: di qui l'interesse a creare una classe di direttori provinciali che abbiano tutte le qualità necessarie e le possibilità di dirigere con competenza l'organismo medesimo. Dall'altro lato, occorre assicurare ai funzionari medesimi una certa possibilità di carriera, in modo da invogliarli a rimanere nella professione. Allo stesso modo, occorre avere la possibilità di spostarli da provincia a provincia, proprio per eliminare quelle eventuali situazioni di conflitto a cui accennava l'onorevole Venegoni.

VENEGONI. La nomina da parte del Consiglio provinciale potrà avvenire attraverso un concorso, il che eviterebbe quel pericolo di una scelta su base dilettantistica che ella, onorevole Zaccagnini, paventa.

ZACCAGNINI. Sui concorsi potremo essere tutti d'accordo, ma l'importante è stabilire la possibilità di avere un personale spostabile da provincia a provincia, il che è possibile soltanto se si costituisce un ruolo nazionale.

Altrettanto importante è conferire all'incarico un certo carattere di stabilità, per evitare il pericolo che, ad ogni cambiamento del Consiglio provinciale, il direttore corra il rischio di essere sostituito.

ROBERTI. A mio avviso, la tesi del relatore è l'unica possibile. Evidentemente l'ente che stiamo creando avrà un organico ed un regolamento del personale che potrà anche prevedere l'assunzione attraverso i concorsi, previo l'accertamento di determinati requisiti. Ma è evidentemente impossibile che i funzionari, e soprattutto il direttore provinciale (che deve svolgere funzioni tecniche), debbano essere nominati elettivamente.

Del resto, onorevoli colleghi, quale è la struttura dell'ente che stiamo per creare?

Attraverso una serie di elezioni successive vengono eletti, riassorbendo la volontà degli iscritti attraverso più gradi di espressioni di volontà, i vari organi. È evidente che per la nomina dei funzionari si segue lo stesso sistema, sia pure in senso inverso, facendo ridiscendere la volontà dai dirigenti massimi dell'ente.

Altrettanto evidente è che tutti i funzionari, ed in modo particolare il direttore, dovranno avere quelle garanzie di carattere giurisdizionale che hanno i dipendenti di tutti gli Enti, con la possibilità di agire davanti al magistrato ordinario se l'Ente verrà considerato di diritto privato o davanti al Consiglio di Stato se, come pare, l'Ente medesimo sarà considerato di diritto pubblico. Come potrebbe conciliarsi questa fondamentale esigenza con la tesi Venegoni che vorrebbe demandare la nomina del direttore provinciale al Consiglio periferico?

Io, quindi, non credo si possa seriamente contrastare la tesi del relatore alla quale, pertanto, mi dichiaro favorevole.

CHIAROLANZA. A mia volta, sono d'accordo con l'onorevole Repossi e faccio notare al collega Venegoni che noi non abbiamo voluto creare degli organismi provinciali a sé stanti, ma, pur conferendo ad essi una certa autonomia, li abbiamo considerati come parti di un complesso nazionale unico. Da qui la necessità che le nomine dei direttori provinciali siano effettuate con criteri di uniformità (il che potrà avvenire solo se dipendenti dal centro) in modo che i direttori provinciali medesimi rappresentino veramente la spina dorsale dell'Ente.

AUDISIO. Premetto che, a mio giudizio, il direttore provinciale dovrà essere un medico, anche se esso dovrà in parte assolvere funzioni amministrative. Ora è evidente, onorevoli colleghi, che sarà di gran lunga più facile trovare nell'ambito provinciale un sanitario che goda la fiducia della generalità degli assistiti nonché dei componenti il Consiglio. Al contrario, la nomina dall'alto sarebbe del tutto astratta e non terrebbe conto di quei fattori, che come la conoscenza della situazione locale, pure vanno seriamente valutati nella nomina del massimo funzionario provinciale dell'Ente.

Quanto alla possibilità di carriera, è evidente che egli potrà farla nell'ambito provinciale nella misura in cui saprà rendersene degno.

LIZZADRI. Io vorrei che i colleghi non dimenticassero che noi stiamo creando un organismo a carattere mutualistico nel quale la concezione prevalente è quella fiduciaria. Ciò premesso, facciamo il conto che, dopo qualche tempo dalla avvenuta nomina del direttore provinciale da parte della Federazione nazionale, il Consiglio della provincia (nella quale tale funzionario è stato destinato) si accorga che si tratta di un elemento non gradito agli assistiti. Come risolvere la situazione? E come si concilierebbe una situazione siffatta con la necessità del rapporto fiduciario fra direttore e Consiglio provinciale?

Francamente, onorevoli colleghi, se vi è un elemento che deve godere la fiducia dei dirigenti provinciali, questo è proprio il direttore, soprattutto per la necessità di evitare i conflitti nell'ambito provinciale e le conseguenti situazioni disordinate e caotiche.

Quanto alla necessità di seguire criteri di uniformità nella nomina dei direttori delle varie provincie, è evidente che tale scopo potrà essere raggiunto con la diramazione di istruzioni *ad hoc* da parte della presidenza nazionale.

MORELLI. Mi spiace veramente di non essere d'accordo con l'onorevole Lizzadri. In nessuno degli organismi similari a quello che andiamo creando è stata posta in atto una procedura come quella invocata dai colleghi dell'opposizione. Quale professionista potrà accettare di diventare direttore provinciale della Mutua quando non viene conferito all'incarico un certo carattere di stabilità? È evidente, infatti, onorevoli colleghi della opposizione, che, per lo meno in occasione di ogni rinnovo del Consiglio, il direttore correrà il rischio di essere defenestrato. Se poi si conferiranno al direttore provinciale, nominato localmente, quelle garanzie che da più parti sono state invocate, è evidente che proprio in questo caso potranno sorgere ed essere irresolubili quelle situazioni di conflitto cui ha accennato l'onorevole Venegoni.

GRIFONE. Anch'io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, iniziando la discussione su questo disegno di legge, da tutte le parti furono fatte dichiarazioni nel senso che all'Ente che stava sorgendo dovevano essere conferite garanzie di assoluta democrazia. Eccoci ad un punto fondamentale e ad un banco di prova dei propositi iniziali. Noi siamo del parere che la nomina dall'alto, effettuata con criteri centralistici, contrasti profondamente con quei principî di autonomia e di democrazia che sono, almeno a parole, negli intenti di tutti. Già tali principî abbiamo seriamente intaccato, quando, per esempio, abbiamo limitato il corpo elettorale delle Mutue comunali e quando abbiamo limitato il diritto elettivo ai soli titolari. La nomina del direttore provinciale, però, è un punto ancora più importante. Pretendere che la nomina venga effettuata dal centro significa voler creare una istituzione del tutto centralizzata, data l'importanza del direttore provinciale, che, come hanno rilevato parecchi colleghi, rappresenta il nerbo della Mutua. Anzi, in questo caso, il direttore rappresenta una specie di punta avanzata dell'autorità centrale nel corpo della Mutua provinciale, in quanto egli, anche se ha le migliori intenzioni, non può dimenticare la sua provenienza e sarà sempre portato a favorire i dirigenti nazionali piuttosto che quelli provinciali.

Sono pertanto d'accordo con l'onorevole Venegoni e ritengo che la questione vada risolta nel senso di demandare la nomina alla amministrazione locale la quale, oltre tutto, è in grado di valutare le necessità degli uffici che il direttore medesimo dovrà dirigere. Naturalmente, sono pure del parere che dovranno essere stabilite delle precise garanzie a tutela della posizione del direttore e della serietà stessa dell'amministrazione.

Quanto all'opportunità che il direttore debba essere un medico, debbo esprimere il mio avviso contrario. Poiché il direttore provinciale dovrà, principalmente, svolgere funzioni di carattere amministrativo, io penso che la scelta debba ricadere di preferenza su un laureato in discipline non mediche.

BARBERI SALVATORE. Io ritengo che la nomina debba essere fatta dal centro attraverso un pubblico concorso nazionale. Una norma in questo senso, penso debba essere inclusa nell'articolo che stiamo discutendo. In questo modo, noi ci assicuriamo quella seria selezione, che è necessaria trattandosi di un funzionario della più alta importanza; di colui che, praticamente, avrà in mano le sorti della Mutua. Nello stesso tempo, sottrarremo la nomina alle influenze di carattere politico e, soprattutto, alle possibilità di mutamenti conseguenti all'avvicendamento dei componenti il Consiglio direttivo.

Qualcuno, e da ultimo l'onorevole Grifone, ha accennato al problema se la scelta debba essere indirizzata verso un medico od un amministrativo. Io penso che debba esistere, in ogni Mutua provinciale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario, trattandosi di funzioni diverse, ma entrambe importanti. Mentre il medico è, talvolta, in condizione di svolgere funzioni amministrative, è sempre escluso che un amministrativo possa assumere la direzione dei servizi sanitari. La stessa distinzione, del resto, avviene nelle direzioni provinciali dell'I. N. A. M.

Qualcuno, ancora, ha accennato alla necessità che si stabiliscano rapporti di fiducia tra il direttore e gli organi direttivi della Mutua. D'accordo, ma è evidente che, qualora sorgano dei casi di conflitto, la Federazione nazionale non dovrà avere difficoltà a cambiar sede al direttore. Che cosa avverrebbe, invece, se il conflitto avvenisse e non vi fosse la possibilità per il direttore di cambiar sede? Dove andrebbero a finire le garanzie di stabilità che tutti riconoscono di dover conferire all'incarico?

VENEGONI. Desidero completare la mia esposizione con alcuni chiarimenti che potranno evitare equivoci nel proseguimento della discussione. Sono d'accordo anch'io

sulla necessità del concorso a carattere nazionale, ma penso sempre che il concorso stesso debba essere indetto dalla Mutua provinciale. In questo modo, mentre potremo tranquillizzare quei colleghi che hanno mostrato di temere eventuali influenze politiche o pericoli alla stabilità della carriera del direttore provinciale, nello stesso tempo eviteremmo il sistema di nomina dall'alto che si presta a parecchi motivi di critica, come hanno rilevato i colleghi della mia parte intervenuti nella discussione. Nello stesso tempo, mediante il concorso nazionale, non si circoscriverebbe la nomina territorialmente e, anche dal punto di vista qualitativo, si avrebbe modo di scegliere gli elementi più idonei, secondo le osservazioni fatte dai colleghi della maggioranza.

CERRETI. Mi pare strano come i colleghi della maggioranza dimentichino il valore di tutta la discussione fino ad ora svolta. Noi abbiamo voluto creare un ente che poggiasse, fondalmentalmente, sulle Mutue provinciali, con ramificazioni comunali. Il carattere federalistico, cioè di collegamento nazionale, appare nel disegno di legge unicamente come elemento di coordinamento, al puro scopo orientativo e soprattutto per razionalizzare la distribuzione dei contributi statali alle varie Mutue provinciali.

Fino a questo punto la cosa è accettabile e, per quanto ci spiacciano alcune norme, introdotte contro la nostra volontà nel testo approvato (ed alle quali ha accennato l'onorevole Grifone), il carattere mutualistico e democratico dell'Ente è, in un certo senso, salvo. Senonché conferire – a questo punto – all'organismo federale il diritto di nominare i dirigenti massimi delle Mutue provinciali, significa svuotare del suo carattere democratico e del suo contenuto precipuo, la organizzazione provincialeche, praticamente, viene a perdere la sua autonomia.

Insomma, onorevoli colleghi, qui si sta tentando di consegnare i fili della Mutua ad un piccolo gruppo di burocrati romani, insensibili, per la loro stessa posizione, alle esigenze mutualistiche e democratiche degli organismi provinciali.

Quanto alla questione se debba trattarsi di un medico o di un amministrativo, io credo che il problema non sorga nemmeno: se potrà trovarsi un medico che sia idoneo anche alla direzione amministrativa dell'Ente provinciale, tanto meglio, altrimenti niente di male se la designazione cadrà sopra un avvocato o sopra un laureato in altra disciplina. L'importante è – ripeto ancora una volta – assicurare il carattere democratico dell'Ente.

Non credo, onorevoli colleghi, che una questione così importante possa essere risolta con un voto. Qui si tratta di valutare il problema con senso di responsabilità.

SCARPA. Noi abbiamo constatato con piacere che alcuni colleghi di parte governativa, nel corso di questa discussione, hanno dimostrato il sincero desiderio di dar vita ad un organismo veramente democratico, tanto è vero che hanno messo in risalto la loro profonda perplessità davanti ad alcune limitazioni. Io vorrei rivolgermi appunto a questi colleghi. Noi stiamo tentando di creare un organismo assistenziale che si stacchi dalla linea comune degli enti similari i quali svolgono i loro compiti con generale malcontento di tutti, appunto per la impossibilità nella quale si trovano di autoamministrarsi e di controllare direttamente la vita dei propri organi. Purtroppo, anche per questo Ente di assistenza ai coltivatori diretti, si sta tentando la stessa cosa. Attraverso la nomina dall'alto del direttore provinciale, si sta sottraendo buona parte della autonomia dell'amministrazione provinciale medesima e si stanno immettendo dei controlli estranei, assolutamente inopportuni ed antidemocratici. Nello stesso tempo si crea la impossibilità di rapporti di collaborazione fra i funzionari e i dirigenti elettivi.

Onorevoli colleghi, non è detto che l'organismo che stiamo creando sia senz'altro accolto con entusiasmo dai coltivatori diretti. Anzi, nonostante la nostra intenzione di beneficiare la categoria, da più parti vengono manifestate opinioni di perplessità, per cui è prevedibile che noi dovremo far operare il nuovo Ente in un ambiente di diffidenza, almeno nei primi tempi. Stando così le cose, si impone la necessità di far sì che l'Ente sia il più possibile aderente alle aspirazioni e alla volontà di quei coltivatori diretti ai quali stiamo indirizzando la nostra opera. Al contrario, se noi, attraverso remore e limitazioni di ogni genere, continueremo a creare un organo avulso dalla volontà dei più diretti interessati, noi, pur con le più buone intenzioni, creeremo qualche cosa di non gradito e di non accetto ai coltivatori diretti. Cercate di immaginare quali saranno, di fronte all'opinione pubblica in generale e di fronte a quella dei coltivatori diretti, in modo particolare, le conseguenze dei conflitti che inevitabilmente si creeranno fra il direttore e il Consiglio provinciale, qualora il primo venisse eletto dall'alto. I coltivatori diretti si staccherebbero

sempre più dal loro organismo e noi avremo dilapidato notevoli somme senza ottenere quei benefici che ci eravamo proposti.

LIZZADRI. Allo scopo di uscire dal punto morto in cui sembra arenata la discussione ed anche per evitare la richiesta del deferimento del disegno di legge all'Assemblea (dopo tante discussioni) mi permetterei di fare una proposta conciliativa: essendo evidentemente impossibile trovare un accordo in questa sede, varrebbe forse la pena di nominare un comitato ristretto di tre o cinque membri al massimo. con l'incarico di cercare una soluzione intermedia per questo problema della nomina del direttore provinciale. Credo che la mia proposta abbia valore distensivo e spero che i colleghi della maggioranza la accettino, se veramente hanno interesse a mandare avanti la legge.

REPOSSI, *Relatore*. Il problema non è nuovo, perché esso trova risoluzione nel testo da me proposto parecchi mesi fa. Non posso che confermare quella posizione e respingere l'emendamento.

BONOMI. La questione è chiara e le posizioni anche.

GUI. Io penso che su alcune posizioni potremmo trovare un accordo anche in questa sede. Per esempio, credo che nessuno desideri porre degli ostacoli al razionale funzionamento dell' Ente. In proposito, dobbiamo tener presente che, man mano che scendiamo dagli organi nazionali a quelli periferici, che assolvono funzioni esecutive, è necessario avere a disposizione un personale specializzato, primo fra tutti il direttore provinciale.

Qual è il modo per conseguire questo scopo? Evidentemente, in primo luogo, quello di dare al personale stesso una stabilità nell'impiego. Ma quale stabilità e, di conseguenza, quale specializzazione possiamo dare ad un funzionario che ogni tre anni, alla scadenza del mandato del Consiglio, può trovarsi sull'orlo di essere allontanato per i mutati umori del Consiglio medesimo? Evidentemente non si troverà mai un professionista che aspiri a quell'impiego e che sia desideroso di procurarsi la specializzazione necessaria ad assolverlo con serietà. Cioè: anche ammesso che un professionista possa assumere un impiego di tale genere, egli sarebbe nella condizione di dover brigare per far nominare un consiglio direttivo a lui favorevole, allo scopo di conservare il posto. Questo davvero sarebbe immorale.

Sulla necessità di un ruolo, dunque, credo che tutti dobbiamo essere d'accordo, ma è evidente che si deve trattare di un ruolo a carattere nazionale, con la conseguente possibilità di una carriera e di spostamenti da una provincia piccola ad una provincia media o da questa ad una provincia importante.

Si è fatto accenno ai concorsi. Ma deve trattarsi di concorsi provinciali o nazionali? A mio modo di vedere, se si facessero dei concorsi provinciali e si obbligasse il vincitore a rimaner sempre nella stessa sede, pur concedendogli la stabilità necessaria, si cadrebbe nell'inconveniente di rendere il funzionario indipendente dagli organi direttivi della Mutua che non avrebbero più nessuna autorità su di lui. Cioè vi sarebbe sì il primo requisito della stabilità, ma non vi sarebbe quello della subordinazione e della dipendenza disciplinare.

A mio avviso, dunque, l'unica soluzione possibile è quella di far nominare i direttori provinciali dagli organi direttivi centrali i quali avrebbero possibilità di dirimere gli eventuali conflitti spostando il funzionario da una provincia all'altra. E niente di male se il trasferimento sarà chiesto dal Consiglio provinciale.

Francamente mi pare che così la questione sia impostata con la visione dell'interesse della Mutua. Se i colleghi dell'opposizione non rientreranno in questo ordine di idee, segno è che la loro preoccupazione è quella di creare dei cunei nella vita della Federazione nazionale che permettano loro delle infiltrazioni politiche tali da impedire il funzionamento tecnico dell'Ente.

CERRETI. Sono veramente sorpreso dalle dichiarazioni dell'onorevole Gui che, oltre tutto, è stato Ministro del lavoro e dovrebbe essere in grado di valutare con maggiore obiettività questi problemi. La pretesa di immettere in una Mutua provinciale, che vorrebbe essere autonoma, un direttore provinciale dipendente dal centro, è talmente grossolana che davvero sarebbe inconcepibile ascoltarla, non dico da un ex Ministro, ma da un nemico della cooperazione e della mutualità. Oltre tutto la pretesa cozza contro la Costituzione che ha voluto conferire alla cooperazione e alla mutualità il precipuo carattere della socialità rifuggendo implicitamente dalle organizzazioni a sfondo burocratico. I coltivatori diretti, onorevoli colleghi, debbono avere per lo meno il diritto di poter decidere delle sorti della loro Mutua, senza interferenza del centro, nemmeno attraverso il direttore provinciale che, come tutti hanno riconosciuto, rappresenta una pedina importantissima nel funzionamento della Mutua stessa.

L'argomento più importante che il collega Gui ha creduto di addurre, quello della garanzia di lavoro al direttore, non ci convince. In qualità di legislatori dobbiamo dare una sola garanzia, quella che la Mutua sia un organismo efficiente e che delle sue sorti siano chiamati a decidere coloro che pagano per la sua esistenza. Non dobbiamo assolutamente precludere alla Mutua il diritto di allontanare chi non ha dato buona prova. Noi non possiamo assolutamente postergare il diritto democratico dei lavoratori e della Mutua al principio della stabilità di lavoro del direttore. Creiamo pure questo organismo, ma preoccupiamoci soprattutto che la Mutua si organizzi in maniera razionale.

Voi, che nelle aziende agricole ed industriali vi proclamate paladini del diritto del padrone di licenziare chi non va bene, non dovete opporvi a questo principio quando delle ragioni strettamente sindacali sono a suo sostegno. La mutua, la quale deve venire incontro alle esigenze di molte migliaia di persone, avrà bene il diritto di allontanare quel direttore che non farà la politica dei coltivatori diretti. Non possiamo ammettere che quel direttore sia un santone imposto dall'alto. Del resto, l'onorevole Bonomi non innova (premendo in questo senso per la soluzione del problema), perché vediamo esercitarsi ogni giorno, nel campo della Federconsorzi, le ingerenze dei direttori imposti dall'alto.

BONOMI. Lei è in errore: quei direttori sono nominati dal basso. Essi vengono nominati e licenziati dal Consiglio di amministrazione.

CERRETI. Ma vi è un albo centrale e quei direttori non si possono scegliere che nell'albo.

BONOMI. Nell'albo sono iscritti tutti i direttori ed anche degli estranei. L'albo è talmente ampio che, praticamente, si può scegliere chi si vuole.

CERRETI. Sappiamo bene come avvengono le nomine.

BONOMI. Lei ha fatto un parallelo che non calza: quella è un organizzazione diversa, la quale non si ispira ad un principio mutualistico. In questo caso esiste un organismo centrale che impartisce direttive uniche per tutti. Prima esageravate nel voler accentrare ad ogni costo, mentre ora state esagerando nel voler decentrare in ogni maniera. È chiaro che, affinché queste norme siano applicate, è necessario una certa uniformità.

CERRETI. Nella Federconsorzi l'ingerenza dall'alto si esercita in forma drastica anche sotto il profilo della tutela del patrimonio commerciale: infatti, se qualche volta non viene scelta una persona gradita, si dà ordine alla banca di non concedere i fondi necessari.

Negli organismi cooperativistici i direttori vengono nominati sempre dall'organo che ha bisogno del direttore: a questa regola non si è mai derogato. Basta vedere gli esempi della Federazione mondiale delle mutue, cui aderiscono ben 34 paesi, e l'Organizzazione mondiale della cooperazione. L'organo che esercita la funzione fondamentale determina l'assegnazione dei posti di responsabilità. In Italia soltanto, l'intervento governativo ha mutato il sistema attraverso la nomina di commissari ma questo sistema rappresenta una violazione della Costituzione, un arbitrio che al più presto si dovrà eliminare per garantire l'esistenza e l'indipendenza di questi organismi. Non dobbiamo assolutamente concedere il potere di imporre dall'alto i commissari delle Mutue: dico commissari, perché praticamente saranno dei commissari. Basterà il più piccolo contrasto tra la Federazione nazionale e la Mutua provinciale perché il direttore si trasformi in un agente della Federazione nazionale della quale tenterà di imporre in tutti i modi le direttive. Il commissario costituisce un corpo estraneo che minaccia alle fondamenta l'adesione dei coltivatori diretti e la loro simpatia per questo organismo. Così facendo, indebolirete anzichè rafforzare l'organismo. Pertanto, se volete far progredire le nostre campagne, dovete eliminare questo corpo estraneo e dovete mantenere il diritto dei lavoratori diretti di gestire direttamente questi loro organismi.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Dal prescritto numero di colleghi è stata chiesta la votazione per appello nominale sull'emendamento Venegoni, con il quale si propone che i direttori vengano nominati attraverso un concorso provinciale

Procediamo alla votazione per appello nominale. Si faccia la chiama.

(REPOSSI, *Segretario, fa la chiama.*)

Rispondono sì:

Albizzati, Audisio, Bettoli Mario, Cacciatore, Cerreti, Cremaschi, Curcio, Di Mauro, Grifone, Invernizzi Gabriele, Lizzadri, Maglietta, Santi, Scarpa, Tognoni e Venegoni.

Rispondono no:

Barberi Salvatore, Bartole, Bolla, Bonomi, Buttè, Chiarolanza, Cotellessa, De Marzi Fernando, De Meo, Driussi, Ferrara Domenico,

Gui, Macrelli, Monte, Morelli, Pavan, Repossi, Roberti, Stella, Storchi, Zaccagnini e Zanoni.

Si astiene, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento il Presidente Rapelli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i segretari a procedere al computo dei voti.

(*Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 39
Votanti 38
Astenuti 1
Maggioranza 20
Hanno risposto *sì* . . 16
Hanno risposto *no* . . 22

(*La Commissione non approva*).

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 215.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha presentato un emendamento con il quale chiede che al Consiglio direttivo spetti anche la funzione di: « ratificare i provvedimenti riguardanti il personale adottati dalla Giunta esecutiva provinciale ».

CACCIATORE. Il mio emendamento mira a dare una maggiore garanzia al personale, affidando al consiglio direttivo la ratifica dei licenziamenti o delle assunzioni deliberate dalla Giunta esecutiva. Questa proposta non rappresenta nulla di nuovo in quanto in tutti gli istituti il comitato esecutivo dispone le assunzioni ed i licenziamenti, che vengono poi sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione. Credo che questa proposta non incontrerà l'opposizione dei colleghi.

REPOSSI, *Relatore*. Desidero far presente che tutte le leggi riguardanti gli istituti di assistenza non prevedono le questioni del personale, che sono contenute negli appositi regolamenti. Infatti la materia delle note di qualifica e dei ricorsi del personale è una materia tipicamente regolamentare, che non deve rientrare nel testo della legge.

Pertanto sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Cacciatore e di cui già ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Cacciatore ha presentato un altro emendamento per attribuire, sempre al Consiglio direttivo, il potere di « redigere la nota di qualifica del direttore ».

GUI. Si potrebbe trovare un punto d'accordo; sulle note di qualifica dei direttori si potrebbe pronunciare il Presidente o la Giunta esecutiva, non un organo composto di 11 persone come il Consiglio direttivo. Comunque, è una questione di dettaglio.

MORELLI. Desidero parlare in questo momento come rappresentante dei lavoratori. Il fatto che le note di qualifica siano redatte dalla Giunta o da un altro organo implicherà una attività del direttore volta ad ottenere il giudizio più favorevole possibile. Sono anch'io del parere che dei controlli siano necessari affinché i funzionari facciano il loro dovere, ma temo che in questo modo provocheremo degli inconvenienti.

REPOSSI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo ultimo emendamento dell'onorevole Cacciatore.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Zaccagnini ha presentato il seguente emendamento:

« La deliberazione dell'assemblea provinciale riguardante i bilanci e quelle del Consiglio direttivo relative alle lettere *b*), *c*), *f*) e *g*) del presente articolo, sono soggette a ratifica da parte della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro tre mesi dalla spedizione ».

ZACCAGNINI. Desidero ricordare che il bilancio ha un carattere composito, dato che è formato da due parti una delle quali è rigida. Dobbiamo ora esaminare un'ipotesi che si può presentare e cioè che un Consiglio direttivo prepari un bilancio in una certa maniera, secondo le direttive da noi fissate nella legge, ma che poi, l'assemblea, nell'esercizio della sua sovranità, modifichi quel bilancio andando oltre i limiti e le direttive fissate dalla Federazione nazionale. In tal caso l'assemblea contraddice una precisa norma da noi approvata. Cosa accade allora ?

AUDISIO. Il presidente dell'assemblea lo farà rilevare, oppure qualcuno impugnerà le deliberazioni dell'assemblea.

ZACCAGNINI. Noi constatiamo che spesso qui alla Camera, in Aula, si discute sulla costituzionalità o meno di un testo di legge. Eppure, tutti abbiamo la Costituzione e tutti siamo tenuti ad osservare le sue norme. Ma le disposizioni della carta costituzionale sono sovente interpretate in maniera diversa dai vari partiti e, talvolta, dagli appartenenti allo stesso partito.

Abbiamo in precedenza votato una norma tassativa secondo la quale i bilanci sono ap-

provati dalle assemblee, secondo certe norme, per cui esiste – come dicevo dianzi – una parte rigida del bilancio.

Ove l'assemblea abusi del proprio potere, che cosa accade ? Secondo la legge, non accade nulla. Infatti, la Federazione nazionale ha il diritto di ratificare o meno l'approvazione dei bilanci. Pertanto la Federazione nazionale potrà, entro un dato termine, presentare i propri motivati rilievi al bilancio, ove questo sia stato approvato dall'assemblea commettendo un abuso di potere o incorrendo in irregolarità nella delibera. In tal modo il consiglio direttivo potrà replicare, giustificando o meno l'operato dell'assemblea. Se entro un dato termine non vengono presentati rilievi, la decisione diventa definitiva.

La formulazione è la stessa adottata per la ratifica provinciale delle deliberazioni prese in sede comunale.

VENEGONI. A me pare che questo emendamento sia superfluo perché abbiamo stabilito per legge che, approvando un bilancio, si devono rispettare determinate norme di carattere generale. Quando parleremo dei poteri della Federazione nazionale, resta solo da stabilire come dovrà esercitare questo suo potere. Non mi pare che si possa stabilire adesso.

Si tratta solo di trovare la formula per un doveroso controllo sulla legittimità, non di ratificare i bilanci e tanto meno di approvarli. La Federazione deve solo giudicare se sono state rispettate le norme di legge, e può sospendere la validità dell'approvazione soltanto se queste norme sono state infrante. È un controllo di legittimità, non di merito.

Non si deve parlare, quindi, di ratifica.

BONOMI. Vi è anche una valutazione di merito. La formula proposta dal collega Zaccagnini ricalca in parte quella adottata nei rapporti fra mutue comunali e mutue provinciali. Ma alcuni termini sono variati. Ad esempio si parla di ratifica e non di approvazione. Il termine di tre mesi è eccessivo. Propongo formalmente che si usi la dizione adottata nell'articolo 18 già da noi approvato.

PRESIDENTE. Quest'ultimo comma potrebbe allora, essere così formulato:

« Le deliberazioni dell'assemblea provinciale riguardanti il bilancio e le deliberazioni del Consiglio direttivo sulle lettere *b*), *c*), *f*) e *g*) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 30 giorni dalla spedizione ».

AUDISIO. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma nella formulazione da me letta.

(*È approvato*).

L'intero articolo 7 è, dunque, del seguente tenore, fermo restando che la lettera *b*) è stata accantonata per essere successivamente approvata:

« Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:

a) esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea provinciale;

c) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni agli assicurati;

d) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue comunali e sottoposte all'approvazione della Cassa mutua provinciale a sensi degli articoli 18 e 19 della presente legge;

e) determinare eventuali contributi supplettivi per la erogazione di prestazioni integrative;

f) determinare i fondi per l'acquisto o l'alienazione di immobili;

g) accettare donazioni o legati a favore della Cassa;

h) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

i) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea provinciale riguardanti i bilanci e quella del Consiglio direttivo relative alle lettere *b*), *c*), *f*) e *h*) del presente articolo sono sottoposte alla approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 30 giorni dalla spedizione.

Pongo in votazione tale testo:

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI